COMUNE DI CALDIERO

11 DIC. 2017

Prot. n.	Cat.	Cl.
18170	IV	1

COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori dei Conti

(nominato con deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Verona Est nr. 5 del 09.07.2015)

Verbale nr. 37 del 07.12.2017

Oggetto: Parere in merito al controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 48 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 – Contatto Economico anno 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Preso atto dell'art. 4 - comma 3° - del CCNL del Comparto del personale delle Regioni/Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, il quale stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia effettuato da parte dei Revisori dei Conti. A tale fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante, deve essere inviata all'Organo di Revisione entro 5 giorni dalla data della definizione, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. L'Organo di Revisione ha 15 giorni di tempo per formulare eventuali rilievi, trascorsi i quali l'Organo di Governo dell'Ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Preso atto degli articoli 40 e 40/bis del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituiti dagli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, che prevedono un potenziamento del sistema di controllo sulla contrattazione decentrata integrativa, demandando all' Organo di Revisione:

- il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio;
- il controllo sull'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa

Vista la deliberazione n. 111 del 08.11.2017 con la quale la giunta comunale ha provveduto a quantificare le risorse accessorie per l'anno 2017 e ha fornito gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017 sottoscritto in data 06.12.2017 dalla parte pubblica e dalla parte sindacale;

Preso atto che le risultanze dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sono le seguenti:

- **Fondo per il lavoro straordinario anno 2017** € 8.308,43
- **Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva (risorse stabili) 2017** € 52.111,18
- **Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva (risorse eventuali e variabili) 2016** € 34.689,90

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria di cui all'art. 40 comma 3 sexies del D. Lgs. 165/2001 predisposte dall'Ente;

Verificato che la contrattazione è compatibile con i vincoli del Bilancio di esercizio 2017, sia per le risorse destinate al lavoro straordinario sia per le risorse destinate alla incentivazione alla produttività ed altre indennità accessorie;

Preso atto che:

- l'Ente, in merito alla verifica del rispetto del disposto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 ha comparato le risorse complessive destinate alla produttività dell'esercizio 2017 con le risorse destinate alla produttività nell'esercizio 2016, operando le esclusioni stabilite dalla Corte dei Conti con pronuncia a Sezioni Riunite nr. 51/CONTR/11 del 04.10.2011, ovvero i compensi erogati per prestazioni professionali specialistiche (avvocatura, progettazione opere pubbliche ex D. Lgs. 163/06) ed i compensi spettanti per le operazioni di censimento, non a carico del bilancio dell'ente;
- per quanto riguarda invece i compensi previsti dal D. Lgs. 50/2016, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti sez. Autonomie (deliberazioni 7/2017 e 24/2017) che ha affermato il principio di diritto secondo cui gli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui al D. Lgs n. 75/2017 con conseguente rispetto del tetto corrispondente all'anno 2016, tali somme, per l'anno 2017 non sono state escluse e sono risultate erogabili per un ammontare massimo teorico annuo di € 4,911,00. Il contratto riporta per memoria ulteriori somme che potrebbero scaturire dall'applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ma che allo stato attuale, salve successive e diverse interpretazioni giurisprudenziali o legislative, non risultano liquidabili in quanto non compatibili con il rispetto del tetto del 2016;
- tutti gli importi indicati per finanziare specifiche disposizioni di legge sono teorici e rappresentano limiti massimi, l'erogazione dei relativi compensi avverrà nei limiti stabiliti dalle leggi di riferimento ed i regolamenti, le conseguenti economie non potranno essere ripartite in altri istituti;
- l'ente, nella costituzione e destinazione del fondo, ha correttamente tenuto conto di quanto disposto dal vigente CCNL, in particolare per l'imputazione al fondo di parte dell'Indennità di comparto e delle progressioni orizzontali, ad eccezione delle somme previste dalla nota congiunta a verbale nr. 14;

Verificato che nei bilanci dei rispettivi anni sono stati correttamente stanziati i fondo per in trattamento accessorio derivante dal presente contratto, in particolare:

- per i compensi per progressioni orizzontali già acquisite alla data del 31.12.2010 e l'indennità di comparto, somme regolate da precedenti contratti, l'ente ha provveduta all'erogazione con imputazione agli interventi di spesa del personale di ogni singolo servizio;
- per i compensi disciplinati da specifiche disposizioni di legge, l'ente ha provveduto all'erogazione con imputazione rispettivamente nel quadro economico delle relative opere pubbliche e in apposito intervento di bilancio;
- per le risorse disciplinate dal contratto integrativo decentrato 2017, le risorse stanziate al cap. 225/S del PEG sono adeguate e saranno impegnate nel rispetto del principio contabile 4/2;

Preso atto inoltre che:

- il Comune non si trova in situazione strutturalmente deficitaria;
- il premio è erogato con criteri di valutazione individuale, e pertanto non è erogato "a pioggia" sui dipendenti senza tenere conto delle prestazioni effettivamente rese e degli obiettivi raggiunti;
- non sono previste nuove progressioni economiche per l'anno 2017;
- è stato nominato il Nucleo di Valutazione in collaborazione con i comuni dell'Unione di Comuni Verona Est;

esprime parere favorevole

alle allegate ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico anno 2017 sottoscritto dalla parte sindacale e dalla parte pubblica del Comune di Caldiero in data 06.12.2017.

certifica

la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa predisposte dall' Ente in data 07.12.2017 ai sensi dell' art. 40 – comma 3 sexies – del D.Lgs. n. 165/2001, le quali evidenziano gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati.

Invita, per il futuro, alla sottoscrizione del contatto decentrato integrativo entro i primi mesi dell'esercizio di riferimento, al fine di consentire la preventiva programmazione delle risorse da destinare al salario accessorio del personale dipendente e l'avvio tempestivo di eventuali progetti nell'anno di riferimento.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Carlo Chinellato

Dott. David Tessari

Rag. Cristina Zarpellon